

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta per le imprese energivore

di Debora Reverberi



Il Decreto Sostegni-ter contiene, al titolo III, un **pacchetto di misure volte al contenimento dei costi dell'energia elettrica per le filiere produttive** che rischiano maggiormente l'interruzione delle attività.

L'[articolo 15 D.L. 4/2022](#) (c.d. Decreto Sostegni-ter) destina 540 milioni di euro per l'anno 2022 a favore di **contributi a parziale compensazione degli extra costi dell'energia, riconosciuti sottoforma di credito d'imposta**.

L'agevolazione è **rivolta alle c.d. "imprese energivore"**, come definite dall'articolo 3 D.M. 21.12.2017:

*“le imprese che hanno un **consumo medio di energia elettrica**, calcolato nel periodo di riferimento, **pari ad almeno 1 GWh/anno** e che rispettano uno dei seguenti requisiti:*

- a) **operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE**;*
- b) **operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1...omissis...non inferiore al 20%;***
- c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma **sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia** redatti, per gli anni 2013 o 2014, **dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012”.*

Sono in ogni caso escluse le imprese considerate in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.

Requisito necessario per l'accesso all'agevolazione è aver subito un **incremento superiore al 30% del costo dell'energia elettrica per KWh, al netto delle imposte ed eventuali sussidi.**

L'incremento va quantificato **confrontando il costo medio dell'ultimo trimestre 2021 con il costo medio dell'ultimo trimestre 2019**, tenuto conto di eventuali **contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa**.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari **al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022**.

Quanto alle modalità di fruizione la norma istitutiva prevede che il credito d'imposta sia **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

Non trovano applicazione i limiti generali di compensazione:

- **limite annuale dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU del modello redditi** di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#), pari a **250.000 euro**;
- **limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili** di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#), pari a **2 milioni di euro** dal 01.01.2022 a seguito della modifica apportata dall'[articolo 1, comma 72, L. 234/2021](#) (c.d. Legge di Bilancio 2022).

Il contributo **non rileva ai fini**:

- della **formazione del reddito d'impresa**;
- della **formazione della base imponibile Irap**;
- del **rapporto di deducibilità degli interessi passivi**, di cui all'[articolo 61 Tuir](#);
- del **rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, di cui all'[articolo 109, comma 5, Tuir](#).

Per quanto concerne infine **le regole di cumulo**, il credito d'imposta risulta **cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi**, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla **formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive** di cui sopra, **il costo sostenuto**.

Per l'effettiva operatività della misura si resta **in attesa di apposito decreto ministeriale**.

Nella seguente tavola sinottica sono riepilogate le principali caratteristiche dell'agevolazione:

Credito d'imposta per imprese energivore

[**\(articolo 15 D.L. 4/2022 - Decreto Sostegni-ter\)**](#)

Ambito soggettivo **Imprese energivore** di cui all'articolo 3 D.M. 21.12.2017 - escluse le imprese in difficoltà

Requisito di accesso:

costo medio dell'energia elettrica per KWh **(IV trimestre 2021) > 130% costo**

	medio dell'energia elettrica per KWh (IV trimestre 2019)
Ambito oggettivo	Spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 .
Intensità della misura	Credito d'imposta pari al 20% delle spese suddette.
Caratteristiche del credito	<ul style="list-style-type: none">· Utilizzo esclusivo in compensazione;· disapplicazione dei limiti generali di compensazione;· irrilevanza fiscale;· cumulabilità con altre misure nel limite del costo sostenuto, tenuto conto anche del vantaggio derivante dall'irrilevanza fiscale.